



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

N. 13

del 25/01/2017

O G G E T T O: Piano di Lottizzazione per la ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esistenti nel comparto edilizio n. 17, ai sensi dell'art. 34.1, comma 2°, delle NTA del PRGC. Esame osservazioni e controdeduzioni. Approvazione definitiva.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di gennaio presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Irene Dott.ssa Di Mauro:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del Dirigente del Settore Territorio, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dagli uffici, è stata formulata la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad

OGGETTO: "Piano di Lottizzazione per la ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esistenti nel comparto edilizio n. 17, ai sensi dell'art. 34.1, comma 2°, delle NTA del PRGC. Esame osservazioni e controdeduzioni. Approvazione definitiva"

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 527 del 10 maggio 2001, pubblicata sul B.U.R.P. n. 96 del 04 luglio 2001 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08 agosto 2001, è stata definitivamente approvata la "Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale" di Molfetta (nel seguito PRGC);

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20 dicembre 2001 è stato approvato il "Piano di Zona E.R.P. ex Legge 167/1962". Tale Piano comprende i Comparti n. 4, 5, 5, 7, 8, 9, 17, del P.R.G.C. Ciascun comparto è stato suddiviso in due sub-comparti: il primo, denominato "sub-comparto A", è destinato all'edilizia residenziale pubblica; il secondo, relativo all'edilizia privata, è stato individuato con la dizione "sub-comparto B". A causa della inderogabile necessità di coordinare la progettazione urbanistica dei due sub-comparti, il suddetto Piano prevedeva la sistemazione globale del comparto;

al momento dell'approvazione del "Piano di Zona E.R.P. ex Legge 167/1962" con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2001, l'area del comparto n. 17 si presentava suddivisa in quattro macro zone: quella a nord-ovest e quella a sud-ovest, a confine con la zona di rispetto cimiteriale, libere da costruzioni di rilievo ad eccezione di una casa di campagna, posta al centro della seconda zona. L'area a nord-est coincidente con l'insediamento industriale delle fonderie "PALBERTIG", caratterizzato dalla presenza di grosse volumetrie. L'ultima zona, che attraversa il comparto da est a ovest nella parte centrale, totalmente occupata da piccoli insediamenti artigianali;

nel contesto succitato si innestò un contenzioso amministrativo con la società "PALBERTIG" che chiedeva una modifica della classificazione di zona omogenea di P.R.G. da C (espansione) a B (completamento). Tale contenzioso si è concluso con sentenza del T.A.R. Puglia-Bari n. 2558/2003 con cui il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse in quanto il P.R.G.C. contiene in sé norme che, in sostanza, assorbono i motivi del ricorso. Infatti, l'art. 34.1 delle N.T.A., comma 2°, prevede, come già detto, che, nei comparti, possano "essere previsti, oltre alle nuove costruzioni anche interventi di conservazione e riqualificazione di eventuali preesistenze edilizie";

a seguito del principio espresso dai Giudici Amministrativi, l'Amministrazione decise di rivedere il Piano del Comparto n. 17, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2001, in quanto la presenza della norma richiamata (art. 34.1 delle N.T.A.) e la succitata sentenza T.A.R. di fatto resero irrealizzabile il Piano di Comparto n. 17 in particolare per la

previsione delle aree del Piano di Zona 167 che di fatto ricadevano per la quasi totalità sulle aree interessate dallo stabilimento industriale della ditta Palbertig, allora ancora attivo. Venne quindi affidato al Dirigente del Settore Territorio, Ing. Giuseppe Parisi, l'incarico di rivedere il Piano del Comparto n. 17 tenendo conto di quanto affermato nella sentenza T.A.R. succitata.

Seguirono a tale indirizzo le delibere consiliari di ricognizione e variante alla pianificazione:

- D.C.C. n. 93 del 15.12.2004 con cui fu adottata la Variante al Comparto 17 del Nuovo P.d.Z. SUB Comparto A) destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica;
- D.C.C. n. 94 del 15.12.2004 di adozione del Progetto di Piano Urbanistico Esecutivo Sub Comparto B) del Comparto 17 del P.R.G.C.;
- D.C.C. n. 36 del 07.06.2005 di approvazione della Variante al Comparto 17 del Nuovo P.d.Z. SUB Comparto A) destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica;
- D.C.C. n. 37 del 07.06.2005 di approvazione del il Progetto di Piano Urbanistico Esecutivo Sub Comparto B) del Comparto 17 del P.R.G.C.

La pianificazione risultante dalle succitate approvazioni, in accoglimento dell'indirizzo espresso in sede giudiziale, prevedeva una più realistica organizzazione dello stesso comparto, secondo le seguenti connotazioni:

- la maglia soggetta a P.d.Z., ai sensi della Legge 167/1962, individuata nelle aree prevalentemente libere poste a nord-ovest e sud-ovest come in precedenza descritte;
- l'insediamento industriale della fonderia "PALBERTIG", normata dall'art. 34.1, comma 2°, delle N.T.A. del P.R.G.C.;
- le superfici da riqualificare, caratterizzate dalla presenza di un grande numero di micro-insediamenti produttivi, da attuare anche con progetto d'iniziativa privata ai sensi dal più volte citato dall'art. 34.1, comma 2°, delle N.T.A. del PRGC.

Per questa ultima zona, dopo l'iter descritto nelle premesse della deliberazione di G.C. n. 12/2015, con istanza prot. n. 79157 del 01 dicembre 2014, a firma di circa il 71 % dei proprietari dei volumi dei micro-insediamenti produttivi da riqualificare, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 1150/42, dell'art. 27 della Legge Regionale n. 56/80 e dell'art. 16 della Legge Regionale n. 20/2001, è stato presentato il Piano di Lottizzazione avente ad oggetto "Ristrutturazione Urbanistica delle volumetrie esistenti nel Comparto edilizio n. 17 ai sensi dell'art. 34.1, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G.C." comprendente anche il Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i. costituito dai seguenti elaborati:

- A. Relazione tecnica illustrativa – Scheda urbanistica
- B. Schede di calcolo delle superfici e dei volumi
- C. Norme Tecniche di Attuazione;
- D. Relazione finanziaria;
- E. Schema di Convenzione;
 Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria
- F. Elenco catastale delle ditte inserite nel Piano;
- G. Raccolta dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- H. Raccolta titoli di proprietà e visure catastali;



- I. Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Preliminare**
- Relazione Geologica - geomorfologica - idrogeologica e geotecnica;
 - Relazione Geofisica - indagini;
- TAV. 1.** Stralci di inquadramento territoriale e stato dei luoghi.
- TAV. 2.** Planimetrie di individuazione delle U.M.I. e relativi dati catastali e volumetrici
- TAV. 3.** Planimetrie di verifica e progetto delle U.M.I. e scheda urbanistica
- TAV. 4.** Planimetrie generali di dettaglio, a piano terra e copertura
- TAV. 5.** Pianta generale particolareggiata
- TAV. 6.** Progetto delle urbanizzazioni primarie
- TAV. 7. UMI 1**
- 7 a Planimetria piani interrati e piano terra, blocco A2
 - 7 b Planimetria vari livelli, blocco A2
 - 7 c Sezioni, blocco A2
 - 7 d Prospetti, blocco A2
 - 7 e Planimetria piani interrati e piano terra, blocco A3
 - 7 f Planimetria vari livelli, blocco A3
 - 7 g Sezioni, blocco A3
 - 7 h Prospetti, blocco A3
- TAV. 8. UMI 2**
- 8 a Planimetrie, sezioni e prospetti, blocco A4
 - 8 b Planimetrie, sezioni e prospetti, blocco A5
- TAV. 9.** Computo volumi e superfici, UMI 1 e UMI 2

Detto Piano di Lottizzazione è stato adottato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1980, secondo la procedura di cui all'art. 10 della L.R. 21/2011, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2015, unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale. Lo stesso atto ha valore di "formalizzazione" della proposta ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e smi.

Rilevato che

gli atti relativi al Piano adottato sono stati depositati per dieci giorni a decorrere dal 08 aprile 2015. L'avvenuto deposito è stato reso noto mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e manifesti affissi nei principali luoghi pubblici, nonché pubblicato sui quotidiani "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Ed. Bari" (edizione del 08/04/2015) e "IL QUOTIDIANO DI BARI" (edizione del 08/04/2015).

Nei venti giorni successivi al deposito, scaduti il 07 maggio 2015 risultano pervenute n. 3 osservazioni/opposizioni da parte dei Soggetti di seguito elencati:

- Sig.ra Filomena Costanini, acquisita al protocollo comunale n. 26543 del 23 aprile 2015.
- Ing. Rocco Altomare, acquisita al protocollo comunale n. 27946 del 30 aprile 2015.
- Associazione Laboratorio di Urbanistica Partecipata e Circolo Legambiente Molfetta, acquisita al protocollo comunale n. 29526 del 07 maggio 2015.

Ai sensi del citato art. 21 della L.R. 56/80 sulle osservazioni ed opposizioni pervenute deve esprimersi con proprio motivato parere il Dirigente dell'Ufficio preposto.

Preso Atto che

ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 44/2012 e s.m.i. il Piano in oggetto deve essere sottoposto a “verifica di assoggettabilità a VAS”;

il procedimento ha avuto impulso con istanza prot. 15233 del 03 marzo 2015 inoltrata all'Autorità competente in Sede Comunale che, avvalendosi della Commissione Locale per il Paesaggio, dopo l'iter previsto dalla L.R. 44/2012 e smi ha emesso il Decreto di non assoggettabilità a VAS prot. 41498 del 02 luglio 2016, ritualmente pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente e sul Burp n. 97 del 09 luglio 2015.

Acquisiti i seguenti pareri

Regione Puglia – Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali

Con nota prot. 54479 del 1° settembre 2015, il Settore Territorio ha inoltrato all'Ufficio regionale competente il Piano in oggetto ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 89, comma 1, del DPR 380/2001 e smi. Detto Ufficio regionale, con nota 30764 del 15 dicembre 2015, acquisita al protocollo comunale n. 165 del 04 gennaio 2016, ha espresso il proprio parere favorevole.

Compatibilità paesaggistica

Sotto il profilo paesaggistico, pur considerando che la Deliberazione di adozione n. 12 del 22 gennaio 2015 dava atto che l'area in esame non ricadeva tra quelle sottoposte a vincolo di natura paesaggistica, tenuto conto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul Burp n. 39 del 23 marzo 2015) è stato definitivamente approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), quale strumento vigente di tutela nel territorio regionale ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali, per il quale l'area interessata dalla pianificazione risulta inserita nella perimetrazione delle aree ricadenti negli “ulteriori contesti paesaggistici” della città consolidata, si è reso necessario acquisire il parere regionale di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma 1, delle NTA del PPTR.

Pertanto, con nota del Settore Territorio prot. 43147 del 10 luglio 2015, sono stati richiesti ai proponenti gli atti necessari all'inoltro in Regione della documentazione finalizzata all'ottenimento di detto parere. A seguito della ricezione degli atti, avvenuta con nota acquisita al protocollo comunale n. 39424 del 25 luglio 2016, con istanza del 29 agosto 2016, prot. 44462, è stato richiesto il parere di compatibilità alla Regione Puglia.

Con nota pec acquisita al protocollo dell'Ente n. 55676 del 10 ottobre 2016, la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 21 settembre 2016, con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica, con prescrizioni.

Le prescrizioni contenute nel parere di compatibilità paesaggistica si riferiscono alle “*successive fasi di progettazione, ..., da verificare in sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi da parte dell'ente delegato*” e, quindi, saranno recepite durante la fase di predisposizione dei progetti edilizi degli interventi pubblico-privati nelle aree pianificate.

In particolare si segnala la riconfigurazione della “strada interna di comparto” tra il parco e la cava che deve essere resa strada ciclopedonale, realizzata in forma di percorso verde con materiali che

garantiscono la permeabilità e rivestire funzioni esclusivamente ciclopedonali. La sua sezione variabile, mai superiore a 3 metri, dovrà prevedere aree di sosta attrezzate per la sua fruizione pubblica.

L'edificio blocco A4 dovrà essere traslato verso sud-est, conseguentemente alla riconfigurazione della "strada interna di comparto", al fine di ridefinire il rapporto tra lo stesso e la cava, trattando lo spazio compreso tra detto edificio e la cava con essenze a verde autoctono.

Vista, condivisa e fatta propria la relazione del Dirigente del Settore Territorio, contenente l'esame delle osservazioni pervenute e le controdeduzioni, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale, si propone di modificare ed integrare l'art. 5.1 dello Schema di Convenzione, attraverso una modifica del secondo comma, come di seguito esposto:

"Prima della stipula della convenzione, il Comune, di concerto con i proprietari degli immobili destinati alla demolizione, individua eventuali manufatti da non demolire prendendo in considerazione i seguenti parametri: tipologie costruttive particolari; condizioni di manutenzione; qualità architettonica. L'individuazione è effettuata redigendo apposito verbale di consistenza redatto dal Settore Territorio in contraddittorio con il rispettivo proprietario, che dovrà indicare anche i costi di una eventuale demolizione. I manufatti individuati saranno mantenuti nello stato di fatto in cui si trovano, salvo l'obbligo dei soggetti attuatori di procedere a loro cura e spese alla bonifica di eventuali elementi costruttivi contenenti amianto. Il Comune si riserva, nel termine di 4 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, di confermare, con apposito atto deliberativo, il mantenimento dei manufatti individuati, ovvero di procedere con la demolizione degli stessi, a cura e spese dei soggetti attuatori."

Si propone, altresì, di inserire, nello schema di convenzione, il seguente comma all'articolo 10:

"10.5 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 5.1, comma 2, assunti con la stipula della presente convenzione, i soggetti attuatori consegnano al Comune garanzia fideiussoria rilasciata da _____ (primaria compagnia assicurativa) di importo pari al valore complessivo delle demolizioni da effettuarsi e dei relativi trasporti dei materiali di risulta a discariche autorizzate, compresa la relativa certificazione. Detto importo è quello risultante dal computo metrico estimativo ricavato dal verbale di consistenza redatto dal Settore Territorio in contraddittorio con i proprietari e, dunque, per complessivi euro _____. La stessa fideiussione avrà una durata non inferiore a sei mesi e dovrà contenere una clausola di validità protratta fino al completo adempimento (demolizione eseguita e/o conferma del mantenimento dei manufatti individuati) attestato dal Comune";

Osservato che, con la stessa Relazione, il Dirigente del Settore Territorio "viste le osservazioni pervenute e considerati gli utili spunti di riflessione e di precisazione che esse hanno comportato, rilevata la conformità del Piano in oggetto rispetto alla strumentazione urbanistica generale ed alle NTA del PRGC vigente, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del Piano così come adottato, in conformità al PRGC, con le prescrizioni contenute nei provvedimenti degli Enti sovraordinati da recepire in fase attuativa dello stesso, con l'integrazione dello Schema di Convenzione, per quanto attiene gli articoli 5 e 10, come sopra descritto."

Visto che ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n. 21 del 01 agosto 2011 pubblicata sul BURP n. 121 del 02 agosto 2011, i Piani Attuativi comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con Deliberazione della Giunta Comunale e approvati in via definitiva con Deliberazione della Giunta Comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente, salvo richiesta scritta da parte della maggioranza dei Consiglieri Comunali di adozione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Stante, pertanto, la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.ii.

Vista la Legge Regionale n. 56/1980;

Vista la Legge Regionale n. 20/2001;

Vista la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 14 febbraio 2014, n. 4

Visto il Regolamento Regionale 09 ottobre 2013, n. 18

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate.

1. Prendere atto delle osservazioni pervenute:

- Sig.ra Filomena Costanini, acquisita al protocollo comunale n. 26543 del 23 aprile 2015.
 - Ing. Rocco Altomare, acquisita al protocollo comunale n. 27946 del 30 aprile 2015.
 - Associazione Laboratorio di Urbanistica Partecipata e Circolo Legambiente Molfetta, acquisita al protocollo comunale n. 29526 del 07 maggio 2015.
- allegate sub "A", "B" e "C" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Condividere e fare propria la relazione di esame osservazioni e controdeduzioni a firma del Dirigente del Settore Territorio, allegata sub "D" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

3. Approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56/1980 e s.m.i. il Piano di Lottizzazione per la ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esistenti nel comparto edilizio n. 17, ai sensi dell'art. 34.1, comma 2°, delle NTA del PRGC., costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non materialmente allegati rimanendo in deposito presso il Settore Territorio e comunque pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente:

- A. Relazione tecnica illustrativa – Scheda urbanistica
 - B. Schede di calcolo delle superfici e dei volumi
 - C. Norme Tecniche di Attuazione;
 - D. Relazione finanziaria;
 - E. Schema di Convenzione;
- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria

- F. Elenco catastale delle ditte inserite nel Piano;
- G. Raccolta dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- H. Raccolta titoli di proprietà e visure catastali;
- I. Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Preliminare
 - Relazione Geologica - geomorfologica - idrogeologica e geotecnica;
 - Relazione Geofisica - indagini;
- TAV. 1 Stralci di inquadramento territoriale e stato dei luoghi.
- TAV. 2 Planimetrie di individuazione delle U.M.I. e relativi dati catastali e volumetrici
- TAV. 3 Planimetrie di verifica e progetto delle U.M.I. e scheda urbanistica
- TAV. 4 Planimetrie generali di dettaglio, a piano terra e copertura
- TAV. 5 Pianta generale particolareggiata
- TAV. 6 Progetto delle urbanizzazioni primarie
- TAV. 7 **UMI 1**
 - 7 a Planimetria piani interrati e piano terra, blocco A2
 - 7 b Planimetria vari livelli, blocco A2
 - 7 c Sezioni, blocco A2
 - 7 d Prospetti, blocco A2
 - 7 e Planimetria piani interrati e piano terra, blocco A3
 - 7 f Planimetria vari livelli, blocco A3
 - 7 g Sezioni, blocco A3
 - 7 h Prospetti, blocco A3
- TAV. 8 **UMI 2**
 - 8 a Planimetrie, sezioni e prospetti, blocco A4
 - 8 b Planimetrie, sezioni e prospetti, blocco A5
- TAV. 9 Computo volumi e superfici, UMI 1 e UMI 2

con le prescrizioni contenute nel Decreto di non assoggettabilità a VAS prot. 41498 del 02 luglio 2015 e nella Determinazione Dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, n. 333 del 21 settembre 2016, allegati sub "E" ed "F" al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

4. **Integrare** lo Schema di Convenzione, con la modifica del secondo comma dell'art. 5.1 di seguito riportata:

“Prima della stipula della convenzione, il Comune, di concerto con i proprietari degli immobili destinati alla demolizione, individua eventuali manufatti da non demolire prendendo in considerazione i seguenti parametri: tipologie costruttive particolari; condizioni di manutenzione; qualità architettonica. L'individuazione è effettuata redigendo apposito verbale di consistenza redatto dal Settore Territorio in contraddittorio con il rispettivo proprietario, che dovrà indicare anche i costi di una eventuale demolizione. I manufatti individuati saranno mantenuti nello stato di fatto in cui si trovano, salvo l'obbligo dei soggetti attuatori di procedere a loro cura e spese alla bonifica di eventuali elementi costruttivi contenenti amianto. Il Comune si riserva, nel termine di 4 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, di confermare, con apposito atto deliberativo, il mantenimento dei manufatti individuati, ovvero di procedere con la demolizione degli stessi, a cura e spese dei soggetti attuatori.”;

nonché con l'inserimento del seguente comma all'art. 10:

“10.5 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 5.1, comma 2, assunti con la stipula della presente convenzione, i soggetti attuatori consegnano al Comune garanzia fideiussoria rilasciata da _____ (primaria compagnia assicurativa) di importo pari al valore complessivo delle demolizioni da effettuarsi e dei relativi trasporti dei materiali di risulta a discariche autorizzate, compresa la relativa certificazione. Detto importo è quello risultante dal computo metrico estimativo ricavato dal verbale di consistenza redatto dal Settore Territorio in contraddittorio con i proprietari e, dunque, per complessivi euro _____. La stessa fideiussione avrà una durata non inferiore a sei mesi e dovrà contenere una clausola di validità protratta fino al completo adempimento (demolizione eseguita e/o conferma del mantenimento dei manufatti individuati) attestato dal Comune.”


5. **Stabilire** che l'attuazione del Piano deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dallo Schema di Convenzione, autorizzando il Dirigente del Settore Territorio a intervenire nella Convenzione in rappresentanza del Comune e ad apporre alla medesima quelle modifiche non sostanziali, sempre nel principio della corretta amministrazione, necessarie per rendere l'atto conforme alla volontà delle parti.
6. **Dare atto che**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'approvazione del presente Piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal Piano.
7. **Stabilire** in dieci anni dalla data di approvazione del Piano il termine di validità dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. 1150/1942, nonché ai fini delle eventuali procedure espropriative di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
8. **Dare atto** che Responsabile del Procedimento è l'ing. Alessandro Binetti, Dirigente del Settore Territorio.
9. **Demandare** al Responsabile del Procedimento gli adempimenti consequenziali secondo quanto previsto dalla L.R. n. 56/1980 nonché la verifica, in fase di attuazione del Piano, delle prescrizioni sopra richiamate.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 18 GEN. 2017

Il Dirigente del Settore Territorio
ing. Alessandro BINETTI




Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 18/01/2017

Il Dirigente del II Settore
Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
dott. Giuseppe LOPPOLO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimento conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mauro PASSEROTTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 25/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 26 GEN. 2017 per quindici giorni consecutivi.



SEGRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità